

IL REATO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Fattispecie – Giurisprudenza – Profili problematici – Misure di protezione
di [Avv. Vincenzo Maria Pasqua](#) – [Studio Legale Pasqua](#).

1) *Premessa*

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto e punito dall'art. 572 del codice penale, presenta l'attuale configurazione dopo una serie di modifiche della norma, anche recenti e di non poco momento.

Si tratta di una fattispecie delittuosa, ricompresa nell'ambito della c.d. “violenza di genere”, alquanto ricorrente nelle cronache giornalistiche e nei programmi televisivi, per lo più votati alla *mission* dell'indebita anticipazione e dell'approssimativa definizione mediatica dei processi; e più il caso è disturbante, più piace (*recte*: lo si fa piacere) al pubblico televisivo.

In punto di diritto, però, il reato in parola presenta degli aspetti di indubbia valenza tecnica, senza la cui conoscenza difficilmente ci si può fare un'idea chiara dei risvolti concreti dei vari casi, senza scadere nel puro voyerismo televisivo.

Proviamo a tracciare a grandi linee le caratteristiche della fattispecie e i suoi profili probatori, la cui definizione è indispensabile al giudice per accertare la verità processuale in questo delicato ambito della patologia dei rapporti interpersonali *intra moenia*, cioè al chiuso delle pareti di casa: il luogo, se non peggiore, forse più inaspettato dove si può subire un abuso.

2) *L'art. 572 del codice penale*

Il delitto di **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (un tempo chiamato “*maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*”) è contemplato all'**art. 572 del codice penale**, come modificato nel tempo e, da ultimo, con legge 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. “legge sul femminicidio”), che dispone: “**1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli**

nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. 2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. [3. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] (comma abrogato con d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 – ne consegue la rinumerazione dei commi seguenti). 3. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. 4. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. 5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

Incidentalmente si osserva che la sopra richiamata “legge sul femminicidio” ha introdotto un comma 1-bis nell’art. 33-ter del codice di procedura penale, attribuendo alla cognizione del tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dal secondo e dal quinto comma dell’art. 572 c.p.

3) Le caratteristiche della fattispecie

Il delitto in esame si trova collocato nel Capo IV (Delitti contro l’assistenza familiare) del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale ed è stato significativamente ridisegnato con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “**codice rosso**”)¹.

Il **bene giuridico tutelato** è costituito dalla salvaguardia della famiglia (intesa in senso lato) e dei legami giuridici e affettivi tra i suoi componenti, nonché dell’**integrità**

¹ Un’utilissima sintesi su tutti i profili del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è quella svolta in “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Esposizione ragionata della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.*”, reperibile online.

psico-fisica, della **libertà**, **anche economica**, dell'**integrità morale**, del **decoro** della persona offesa; trattasi dunque di un **reato plurioffensivo**, sebbene l'attuale configurazione della fattispecie, nell'ampliare l'ambito dei rapporti, abbia sostanzialmente superato la cornice originaria del mero contesto familiare e incentrato maggiormente l'attenzione sul profilo della lesione della sfera personale.

Si tratta di un **reato proprio**, in quanto, malgrado la norma utilizzi la parola "chiunque", il soggetto attivo deve essere "qualificato", cioè necessariamente legato alla vittima da uno dei rapporti specificati.

Inoltre, come detto, l'attuale formulazione della norma ha allargato i confini **oltre il ristretto ambito della famiglia in senso stretto**, contemplando **relazioni di vario genere** tra soggetto attivo e persona offesa.

Al riguardo, la Cassazione ha esplorato il tema dei **rapporti di fatto** e della **convivenza**, specificando che essi non sono riferibili solo al matrimonio, bensì a **qualunque relazione** che, per la consuetudine, la qualità e l'intensità dei legami affettivi e per le aspettative di assistenza, sia assimilabile a un contesto di tipo familiare; né si ritiene necessario che la relazione sia monogamica, o che si fondi sulla continuità della convivenza, intesa come coabitazione e nella sua accezione più ristretta (Cass. Pen. Sez. VI, 13 febbraio 2026, n. 5987), risultando necessario e sufficiente che essa presenti un'intensità e caratteristiche tali da ingenerare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà (Cass. Pen. Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 2911; Cass. Pen. Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 31121).

Non vengono però ritenuti sufficienti a integrare il delitto in parola la situazione di genitorialità condivisa dopo la cessazione della convivenza e la presenza di un figlio minore, in quanto ciò, pur comportando obblighi di formazione e mantenimento a carico di entrambi i genitori, non determina un rapporto "familiare" ai fini del reato di maltrattamenti, essendo comunque necessaria **una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale e una duratura comunanza di affetti** implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietà (Cass. Pen. Sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 35152; Cass. Pen. Sez. VI, 24 settembre 2025, n. 33508; Cass. Pen. Sez. VI, 11 settembre 2019, n. 37628).

Al contempo, la mera cessazione del rapporto sentimentale e della correlata comune progettualità di vita, che avevano originariamente dato luogo a un rapporto di "convivenza", non impedisce la configurabilità del delitto, in relazione alle condotte vessatorie successive, qualora le stesse siano riprodotte in termini seriali in un contesto di **perdurante condivisione** degli spazi abitativi e di protratto indebolimento delle

capacità oppositive della vittima (Cass. Pen. Sez. VI, 19 marzo 2025, n. 18740 – nella fattispecie, i due vivevano da “separati in casa”).

Secondo il dettato della norma, rilevano altresì i **rapporti di autorità, di dipendenza**, scaturenti da una professione o un’arte o da cura e custodia; riguardo ai rapporti di autorità, si discute in merito alla riconducibilità alla fattispecie in esame del c.d. “**mobbing**” – la condotta del datore di lavoro che manifesta reiteratamente ostilità e pone in essere comportamenti volti a isolare e mortificare il dipendente nell’ambiente di lavoro – ritenendosi alquanto difficile, in astratto, assimilare il rapporto di lavoro al contesto “familiare” che costituisce la *ratio* di fondo della disposizione (sotto vari profili, ad es.: Cass. Pen. Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13088; Cass. Pen. Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603; Cass. Pen. Sez. VI, 27 aprile 2012, n. 16094; Cass. Pen. Sez. VI, 13 luglio 2009, n. 28553)².

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, alla luce dell’attuale formulazione del testo normativo, si ritiene senz’altro possibile inquadrare nel reato qui in esame la condotta di “mobbing”, che tra l’altro, in caso contrario, rimarrebbe priva di una tutela specifica sul piano penalistico e adeguata alla gravità che essa talvolta presenta in casi concreti.

Tra le ipotesi di condotta maltrattante va ricompresa anche l’azione attiva o omissiva posta in essere da chi è preposto alla cura o assistenza di una persona, ad esempio

² Sotto il profilo civilistico, Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza 6 maggio 2026, n. 12915 ha precisato che non si configura di per sé il mobbing ogni qual volta si registra una situazione di tensione lavorativa e per il solo fatto che il dipendente denuncia delle iniziative disciplinari sgradite o scelte organizzative che egli percepisca come penalizzanti. Infatti, non sussiste un comportamento illecito – e, nella specie, fonte di responsabilità risarcitoria – quando gli atti contestati sono riconducibili all’esercizio legittimo dei poteri di direzione, organizzazione e disciplina del datore di lavoro e le iniziative datoriali rispondono a esigenze di funzionalità del servizio, quando i richiami o gli addebiti disciplinari non risultano radicalmente infondati e pretestuosi, sproporzionati o discriminatori e manca la prova di una precisa finalizzazione degli stessi verso l’isolamento e la mortificazione del lavoratore. Perché si possa ravvisare una condotta illecita, infatti, è necessario che sussista una pluralità di comportamenti sistematici, oggettivamente lesivi, collegati da una finalità persecutoria o comunque da un disegno unitario di emarginazione del lavoratore. Pertanto, il potere disciplinare del superiore può diventare indice di mobbing solo quando sia esercitato in modo distorto, pretestuoso o sproporzionato, al solo fine di colpire il dipendente. Perché la condotta del datore di lavoro (o superiore gerarchico) integri un fatto illecito, non è sufficiente che il subordinato percepisca l’iniziativa come ingiusta o ostile, essendo invece necessario dimostrare che la condotta medesima, anche alla luce del contesto lavorativo e organizzativo complessivo, sia priva di giustificazione organizzativa e si inserisca in una sequenza persecutoria.

nell'ambito di una **residenza protetta** o **casa di cura** o **residenza per anziani** (Cass. Pen. Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 8592; Cass. Pen. Sez. VI, 16 gennaio 1991, n. 394), oppure **in ambito scolastico**, come nel caso di Cass. Pen. Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 21111, concernente condotte maltrattanti, consistenti in una sistematica violenza fisica o psicologica, poste in essere da un'insegnante di **scuola dell'infanzia** nei confronti di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, ritenute sussistenti *“anche nel caso in cui [i minori], in ragione del loro insufficiente grado di maturità psichica, non le percepiscano come lesive della personalità e non manifestino reazioni sintomatiche da stress post-traumatico”*.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è **reato necessariamente abituale a condotta libera** – il cui momento consumativo si verifica alla cessazione dell'abitudine delle condotte vessatorie, con conseguente applicabilità della norma più sfavorevole, se entrata in vigore prima di tale cessazione³ – costituito da una serie di comportamenti che, singolarmente considerati, possono anche essere privi di offensività oppure riconducibili a diverse fattispecie più o meno gravi (ingiuria, molestie, lesioni) e che si connotano per il loro protrarsi nel tempo, senza che rilevi però l'eventuale intervallo più o meno lungo tra una condotta e l'altra, magari con una momentanea ripresa di pacifica convivenza tra i soggetti (Cass. Pen. Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57; Cass. Pen. Sez. VI 2 luglio 1998, n. 7803), circostanze, queste, che, tra l'altro, sono talvolta motivo di ritardo o incertezza nel denunciare i fatti da parte della vittima, la quale si illude o spera nella cessazione dell'atteggiamento vessatorio ai suoi danni.

L'offensività della condotta può esprimersi nelle forme più svariate. Interessante al riguardo quanto affermato da Cass. Pen. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8284: *“Integra il reato di maltrattamenti la ripetuta sottoposizione di una persona (nella specie di giovane età) a pratiche esoteriche "sataniche".”*.

La condotta delittuosa può essere realizzata **anche in forma omissiva**, mediante reiterati comportamenti di indifferenza o rifiuto, con conseguente stato di disagio o malessere psico-fisico della vittima, ovvero facendo mancare i mezzi di assistenza, cura e protezione di cui il soggetto passivo abbisogna.

Si pensi al caso di un **minore** o di un **disabile** cui si facciano mancare sistematicamente affetto, dedizione, cura, sostegno materiale e morale (Cass. Pen. Sez. VI, 24 gennaio 2024, n. 8617; Cass. Pen. Sez. VI, 17 gennaio 2013, n. 9724), ma anche a situazioni in cui, in seno a una **residenza per anziani** o per **disabili**, si verifichino condotte

³ Cass. Pen. Sez. VI, 21 gennaio 2026, n. 2333.

vessatorie e indifferenti nei confronti dei bisogni primari degli assistiti (Cass. Pen. Sez. VI, 3 giugno 2025, n. 26139; Cass. Pen. Sez. VI, 2 luglio 2021, n. 35591), oppure al caso del rapporto tra insegnanti e alunni (Cass. Pen. Sez. VI, 5 settembre 1996, n. 8314).

Interessante il caso deciso dal G.I.P. del Tribunale di Monza con ordinanza del 10 marzo 2025, in cui è stata ritenuta sussistente una **condotta maltrattante in ambito sportivo**, relativamente ai comportamenti di un'allenatrice di ginnastica ritmica che, approfittando della propria autorità, infliggeva alle giovani atlete vere e proprie vessazioni fisiche – con l'imposizione di allenamenti incompatibili con lo stato di salute e negazione di supporto fisico e nutrizionale – e, soprattutto, psicologiche con offese reiterate, pesantissimi insulti, umilianti epiteti, oltraggiosi commenti sull'aspetto fisico, impropri e omissione di supporto psicologico, creando altresì un clima oppressivo e stressante, con manifestazioni di rabbia incontrollata, lancio di oggetti, rovesciamento di mobili, urla verso le atlete e lo staff sportivo.

Da rilevare che la Procura aveva avanzato richiesta di archiviazione, fondata sull'impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna (artt. 408 e 425, terzo comma, c.p.p.), per via della frammentarietà delle condotte potenzialmente maltrattanti emerse nel corso delle indagini e delle asserite contraddizioni tra le deposizioni delle persone offese e di altre ginnaste.

Il G.I.P. ha rigettato tale richiesta, affermando, tra l'altro, che le rilevate contraddizioni andavano spiegate *“alla luce della diversa “capacità di resistenza” ai soprusi, oltre che alle pressioni e ai sacrifici che la ginnastica ritmica ad alti livelli inevitabilmente comporta, e così pure della prospettiva delle singole atlete, solo alcune delle quali hanno proseguito l'attività agonistica”*.

In conclusione, il Giudice ha affermato che *“integra il delitto di maltrattamenti la condotta, anche solo potenzialmente lesiva, reiterata e abituale, tenuta da un'allenatrice nei confronti di atlete minorenni affidatele per ragioni di educazione e cura, ove tale condotta sia idonea a ledere l'integrità psico-fisica o la personalità delle vittime, a nulla rilevando l'asserito intento educativo o correttivo”*; ed ancora che *“la fattispecie è integrata da comportamenti quali urla, insulti, umiliazioni pubbliche, imposizione di allenamenti incompatibili con lo stato di salute”*.

Si discute, altresì, se si tratti di reato di evento o di mera condotta, mentre **la giurisprudenza preferisce** – correttamente, ad avviso dello scrivente – **considerarlo reato di pericolo astratto**, mentre si configura come reato di evento nell'ipotesi aggravata dell'attuale terzo comma, che prevede come elemento aggravante la morte o la lesione della persona offesa.

La stessa giurisprudenza, inoltre, è concorde nel sostenere che la **capacità di resistenza** o la **reazione** della vittima non costituisce di per sé sola elemento sufficiente a escludere la sussistenza del delitto (Cass. Pen. Sez. II, 14 ottobre 2025, n. 36533; Cass. Pen. Sez. III, 23 marzo 2023, n. 36170; Cass. Pen. Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 809; Corte d'Appello di Bari, Sez. III, 23 giugno 2025, n. 1389); la vicenda in ambito sportivo appena sopra illustrata ne è una conferma.

Rinviando al prosieguo della presente esposizione l'approfondimento sull'aggravante del secondo comma dell'art. 572 – maltrattamenti in presenza di minore o altro soggetto debole – occorre fare un cenno al tema del nesso causale fra la condotta e l'evento non voluto ulteriore di **morte o lesione come aggravante disciplinata al terzo comma**.

Al riguardo – non essendo possibile in questa sede addentrarsi nel complesso dibattito teorico sulle varie teorie causali del diritto penale – va detto che in linea di principio l'evento viene attribuito al soggetto maltrattante sulla base del nesso di causalità materiale, non ritenendosi necessario che i fatti di maltrattamento siano la causa unica delle più gravi conseguenze, in applicazione del principio di equivalenza delle cause o della “*condicio sine qua non*” ricavabile dall'art. 41 c.p.⁴

La giurisprudenza precisa che non si può configurare l'aggravante **ex art. 572 terzo comma** se le pregresse condotte di maltrattamento risultano del tutto inidonee a causare la morte o le lesioni, così come se fra le condotte maltrattanti e l'evento vi è una cesura logica o cronologica, poiché in questo caso la condotta sopravvenuta deve ritenersi da sola sufficiente a cagionare l'evento ulteriore (Cass. Pen. Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 46848; Cass. Pen. Sez. III, 31 maggio 1986; n. 4566).

Strettamente connesso a questo è il caso della **morte per suicidio della vittima di maltrattamenti**, in cui si ritiene che l'evento, per essere attribuito causalmente al soggetto maltrattante, deve potersi ricondurre a un ambito di prevedibilità come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo da escludersi che la condotta suicidaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima,

⁴ **Art. 41 c.p. – Concorso di cause:** “*Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.*

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente. In particolare, si ritiene sussistere il nesso causale tra la condotta maltrattante e il suicidio della vittima se questo è attuato come rimedio alle continue sofferenze psico-fisiche cagionate abitualmente e non ha una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (Cass. Pen. Sez. VI, 23 novembre 2021, n. 8097; Cass. Pen. Sez. VI, 18 marzo 2008, n. 12129).

Quanto all'**elemento soggettivo**, esso è rappresentato dal **dolo generico**, consistente nella volontà e consapevolezza del soggetto agente di apportare, con i propri atti reiterati, alla vittima sofferenze di natura morale o materiale; non è richiesto un dolo specifico, né che l'agente coltivi un piano preordinato o che i suoi atti siano avvinti dal vincolo della continuazione (come nel reato continuato *ex art. 81, secondo comma, c.p.*⁵), però occorre che l'agente si rappresenti e voglia approfittare della propria condizione di superiorità per vessare la vittima e cagionarle patimenti, con la coscienza e volontà di affliggere in modo ripetuto (reato abituale) il soggetto passivo (Cass. Pen. Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57; Cass. Pen. Sez. VI, 18 settembre 2025, n. 32937; Cass. Pen. Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 12196; Cass. Pen. Sez. VI, 3 novembre 2005, n. 39927; Cass. Pen. Sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 6541; Cass. Pen. Sez. VI, 5 agosto 2003, n. 33106; Cass. Pen. Sez. VI, 18 marzo 1999, n. 3570).

Sul piano dell'elemento soggettivo si dibatte in dottrina in merito alla possibilità di riconoscere valenza attenuativa o, addirittura, esimente dell'azione delittuosa al **sostrato culturale e/o sociale** del reo, in quanto portatore di usi e costumi in cui la condotta maltrattante dell'uomo sulla donna è tollerata o persino dovuta: si potrebbe così configurare la figura del c.d. "**reato culturalmente orientato**".

Risultando improponibile la tesi estrema, secondo cui la non consapevolezza da parte dell'immigrato circa l'antigiuridicità della sua condotta potrebbe valere come causa di

⁵ **Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato:** *“È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.*

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi previsti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.”.

giustificazione (quali il consenso dell'avente diritto, art. 50 c.p.⁶, o l'esercizio di un diritto, art. 51 c.p.⁷), secondo una certa dottrina si potrebbe tutt'al più ricorrere ai criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p.⁸, volendo così – non senza qualche forzatura – annettere una certa valenza attenuativa della colpevolezza al fattore culturale che abbia condizionato la condotta del soggetto agente.

La giurisprudenza non ammette aperture al riguardo (Cass. Pen. Sez. VI 12 agosto 2009, n. 32824), ritenendo che una diversa opzione culturale non possa comunque giustificare, neppure sul piano della scriminante putativa, una condotta delittuosa lesiva dei beni fondamentali del nostro ordinamento, presidiati anche sul piano costituzionale (Cass. Pen. Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960; Cass. Pen. Sez. VI, 17 dicembre 2009, n. 48272; Cass. Pen. Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300; Cass. Pen. Sez. VI, 24 novembre 1999, n. 3398), potendosi tutt'al più tenere in qualche considerazione le diversità culturali in sede di commisurazione e personalizzazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche (Cass. Pen. Sez. VI 15 febbraio 2017, n. 10906); né può configurarsi il reato di abuso di mezzi di correzione

⁶ **Art. 50 c.p. – Consenso dell'avente diritto:** *“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”.*

⁷ **Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere:** *“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.*

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine”.

⁸ **Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena:** *“Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:*

1. 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2. 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3. 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”.

in luogo di quello, ben più grave, di maltrattamenti, in virtù della particolare concezione culturale dell'educazione del figlio di cui il soggetto agente è portatore (Cass. Pen. Sez. VI 1° ottobre 2018, n. 43283); si ricorda altresì che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo ove richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 delle preleggi⁹ (Cass. Pen. Sez. VI, 13 maggio 2014, n. 19674; Cass. Pen. Sez. V, 28 settembre 2012, n. 37638).

Si rinvia al paragrafo conclusivo per delle considerazioni sul punto. Qui si osserva soltanto che ciò che non è giuridicamente tollerabile né giustificabile per lo straniero, non lo è nemmeno per alcun altro soggetto, a prescindere dalle sue origini, che voglia avvalersi di coperture culturali e sociali per le proprie azioni illecite o semplicemente giovare della generalizzata condiscendenza: il che chiama in causa la tolleranza diffusa (seppur mai esplicitata) verso altre forme di illecito, quali l'evasione fiscale, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, i falsi documentali, le truffe, i reati ambientali, ecc.

Riguardo ai **rapporti con altri reati**, val la pena soffermarsi sulla possibilità di concorso tra il reato di maltrattamenti e quello di **atti persecutori** (c.d. *stalking*) di cui all'art. 612-bis c.p.¹⁰.

⁹ **Art. 8 Codice Civile, Disposizioni sulla legge in generale – Usi:** “Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.”.

¹⁰ **Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori:** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali⁽⁷⁾.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con

In proposito, la giurisprudenza tende a escludere che i due reati possano concorrere quando la condotta persecutoria si realizza nell'ambito dei rapporti previsti dall'art. 572, anche per via della clausola di sussidiarietà di cui al primo comma dell'art. 612-*bis*, che conduce all'applicazione del reato più grave (quello di maltrattamenti). Diversa soluzione, invece, se le condotte persecutorie sono poste in essere dopo la fine del rapporto (familiare, di convivenza, ecc.), nel qual caso anzi la norma dell'art. 612-*bis* risulta idonea a sanzionare comportamenti posti in essere dopo la cessazione del vincolo affettivo o simile (Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2026, n. 14882; Cass. Pen. Sez. I, 26 ottobre 2023, n. 1540; Cass. Pen. Sez. VI, 26 aprile 2023, n. 24331; Cass. Pen. Sez. VI, 30 marzo 2023, n. 31390; Cass. Pen. Sez. VI, 30 settembre 2022, n. 45400; Cass. Pen. Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095; Cass. Pen. Sez. VI, 6 settembre 2021, n. 39532; Cass. Pen. Sez. II, 8 marzo 2019, n. 10222; Cass. Pen. Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 30704; Cass. Pen. Sez. II, 21 aprile 2016, n. 17719)¹¹.

Da segnalare, al riguardo, la sentenza n. 98 del 14 maggio 2021 (ud. 28 aprile 2021) con cui la Corte Costituzionale ha (ri)affermato la cogenza del principio del divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici (*in malam partem*), sancito dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, in quanto “*naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale...e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale: corollari posti a tutela sia del principio "ordinamentale" della separazione dei poteri, e della conseguente attribuzione al solo legislatore del compito di tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e irrilevanti, nonché - evidentemente - tra le diverse figure di reato; sia della garanzia "soggettiva", riconosciuta ad ogni consociato, della*

disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

¹¹ In particolare, Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2026, n. 14882, riprendendo l'arresto di Cass. Pen. Sez. VI, 30 marzo 2023, n. 31390, ha ribadito che, ai fini dell'art. 572 c.p., i concetti di “famiglia” e “convivenza” vanno intesi in un'accezione ristretta, come espressione di una stabile comunità di vita e di affetti, fondata sul rapporto di coniugio o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa; non possono perciò esservi ricompresi rapporti ormai cessati o meri contatti occasionali legati alla gestione della prole.

Di conseguenza, quando le condotte vessatorie avvengono successivamente alla cessazione della convivenza *more uxorio*, resta configurabile il delitto di atti persecutori e non può ravvisarsi il delitto di maltrattamenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola comune filiazione.

Al riguardo, inoltre, secondo la Cassazione non basta la presenza del figlio per trasformare la mera relazione fra genitori non più conviventi in rapporto familiare a termini dell'art. 572, specie quando i contatti dell'imputato con la persona offesa non siano funzionali all'esercizio della genitorialità, ma siano stati talvolta strumentalizzati come occasione di contatto con la vittima.

prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, a tutela delle sue libere scelte d'azione” (così in massima ufficiale).

Nella suddetta pronuncia veniva deciso che il reato di stalking non potesse essere riqualificato in quello di maltrattamenti in famiglia.

Nel caso in specie, l'imputato era accusato di aver posto in essere una serie di condotte abusive nei confronti di una donna con cui intratteneva da qualche mese una relazione affettiva e che frequentava abitualmente la sua casa familiare: orbene, a fronte di una relazione affettiva durata qualche mese e caratterizzata da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro, il giudice *a quo* non ha spiegato come la vittima potesse essere considerata, alla stregua del linguaggio comune, persona già appartenente alla medesima “famiglia” dell'imputato, ovvero con lui “convivente” (requisito previsto dalla norma). In assenza di questa dimostrazione, pertanto, l'applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia anziché di quello di atti persecutori costituirebbe il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma penale, come tale vietata dalla norma costituzionale sopra richiamata.

Quanto alla **violenza sessuale**, si ritiene che codesto reato possa concorrere con quello di maltrattamenti allorquando le condotte di abuso, oltre a cagionare sofferenze psichiche nella vittima, ledano anche la sua capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, in considerazione della diversità dei beni giuridici protetti (Cass. Pen. Sez. III, 12 giugno 2007, n. 22850; Cass. Pen. Sez. III, 20 gennaio 2004, n. 984). Diversamente, Cass. Pen. Sez. III, 3 settembre 2004, n. 35849 afferma che “*In caso di maltrattamenti in famiglia integratisi anche attraverso la condotta di ripetute violenze sessuali, non è ipotizzabile il concorso fra il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p., ed il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., atteso che in tale ipotesi in applicazione del principio di specialità si configura il solo delitto di violenza sessuale continuata, caratterizzato da un dolo unitario e programmatico*”.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è **procedibile d'ufficio**, sicché non è necessaria la querela della persona offesa.

Non si ritiene configurabile il tentativo, attesa la natura di reato abituale del reato in esame, che presuppone il reiterarsi delle azioni maltrattanti, il cui verificarsi già di per sé esclude la possibilità che la condotta si arresti alla soglia del delitto tentato: o gli atti, idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, con la loro ripetitività, sono già stati posti in essere, e allora il delitto è consumato, oppure non ci sono stati, e allora si potranno avere ingiurie, molestie, violenza privata, oppure niente, ma comunque non il reato di maltrattamenti.

4) *Profili probatori*

Ogni elemento, sia oggettivo che soggettivo, costitutivo del delitto di maltrattamenti *ex* art. 572 c.p. va provato, in modo da conseguire la **certezza processuale** circa la responsabilità dell'autore per il fatto attribuitogli, in ottemperanza al criterio fondamentale dettato dall'art. 533 del codice di procedura penale¹² dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, che presiede all'accertamento di ogni fatto di reato.

Al riguardo, come meglio si dirà più avanti, occorre che risultino provati, non solo i plurimi atti, avvinti da un nesso di abitudine, ma anche la coscienza e volontà criminosa volta a cagionare in modo ripetuto sofferenze fisiche o morali, non rilevando a tal fine singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, che non vanno atomisticamente considerati, bensì nel loro insieme, né un eventuale precedente specifico che può valere soltanto per la valutazione della personalità dell'imputato agli effetti della determinazione della pena da infliggere in concreto (Cass. Pen. Sez. VI, 5 settembre 1996, n. 8314; Cass. Pen. Sez. I, 24 settembre 1996, n. 8618).

In tale quadro viene poi in rilievo il tema dell'importanza da annettere alle **dichiarazioni della persona offesa**, sovente l'unica o una delle poche prove disponibili a sostegno dell'accusa di maltrattamenti, per la ragione sopra evidenziata

¹² **Art. 533 codice di procedura penale – Condanna dell'imputato:** “1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.”.

Come sopra osservato nel par. 3), in fase preliminare vige – simmetricamente – il principio della “ragionevole previsione di condanna” (artt. 408 e 425, terzo comma, c.p.p.).

che le condotte maltrattanti molto spesso avvengono *intra moenia*¹³ e in assenza di qualsivoglia testimonianza, anche indiretta, sia perché esercitate in ambito familiare, sia perché non di rado la vittima, per senso del pudore e ancestrale senso di colpa¹⁴, è restia a esternare la propria condizione, perfino a confidarsi con persone vicine, ovvero rinuncia a denunciare per timore di subire ritorsioni da parte dell'autore della condotta, come pure di arrecare ulteriori danni ai figli, specie se minori, esponendoli al dolore della disgregazione della famiglia e dell'assistere alla sottoposizione di un genitore a un processo penale¹⁵.

Per questo la giurisprudenza attribuisce sovente valore fondamentale alla testimonianza della persona offesa (c.d. “prova regina”), che può certo essere validamente corroborata da altre fonti probatorie (Cass. Pen. Sez. III, 26 settembre 2025, n. 34368), ma che può essere ritenuta attendibile anche se priva di riscontri ulteriori, tenendo altresì conto dell'obbligo di testimoniare il vero di cui all'art. 198 c.p.p., sebbene il giudice debba valutare la credibilità della parte dichiarante e l'attendibilità e coerenza intrinseca delle sue propalazioni (*ex multis*: Cass. Pen. Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 39578; Cass. Pen. Sez. III, 22 febbraio 2021 n. 6710; Cass. SS. UU. 24 ottobre 2012, n. 41461); le dichiarazioni della persona offesa sono altresì dotate di valore probatorio in senso assoluto a prescindere da eventuali periodi di riavvicinamento con il soggetto agente (Cass. Pen. Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 35667).

Interessante al riguardo la Sintesi offerta da “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...*” (citata in nota 1): “*Il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità penale dell'imputato anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio*

¹³ Si legge in “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...*” (citata sopra in nota 1): “*Con specifico riferimento ai reati che si connotano perché commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova, non potendosi assumere come idonea l'ipotesi contraria. Il giudice deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento di una “certezza processuale”*”.

¹⁴ Cass. Pen. Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1381.

¹⁵ Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2025, n. 21253; Cass. Pen. Sez. III, 31 gennaio 2025, n. 4252; Cass. Pen. Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 11723; Cass. Pen. Sez. VI, 4 aprile 2023, n. 14247; Cass. Pen. Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 39578; Cass. Pen. Sez. VI, 23 agosto 2022, n. 31569; Cass. Pen. Sez. VI, 13 luglio 2022, n. 27174; Cass. Pen., Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 19847 (richiamate in “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...*” cit.).

positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni. D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 c.p.p.”; e ancora: “In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione” (Cass. Pen. Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 39578).

Né si può aprioristicamente mettere in dubbio la credibilità della persona offesa per il solo fatto che si sia costituita parte civile o che abbia ottenuto risarcimenti in sede civilistica – ferma restando l'esigenza della verifica dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, qualora fosse possibile individuare un intento speculativo da parte sua – poiché altrimenti si rischierebbe di pregiudicare il diritto della vittima alle pretese risarcitorie.

Tale concetto viene in particolare affermato per la fattispecie di violenza sessuale, ma si deve estendere anche al delitto di maltrattamenti, e si basa sul ragionamento che sarebbe illogico che l'esercizio del diritto risarcitorio ridondasse a danno della credibilità della vittima, la quale dovrebbe per assurdo rinunciare a esercitare i propri diritti per poter essere creduta, subendo così una doppia offesa¹⁶.

A riprova dell'illogicità del suddetto teorema, inoltre, si osserva che, se esso venisse accolto, per converso il risarcimento del danno potrebbe anche essere astrattamente valutato come ammissione del fatto a carico dell'imputato; *“ma poiché il risarcimento non ha mai costituito valido argomento in tal senso, non si comprende perché debba valere il contrario (nel senso che il risarcimento del danno è istituito eminentemente privatistico e, come tale, regolato esclusivamente dalle norme di diritto sostanziale e processuale civile e l'adempimento della relativa obbligazione ha come unico effetto il soddisfacimento del diritto del creditore e il conseguente venir meno del suo interesse alla domanda giudiziale, se proposta). Pertanto, nessuna fonte di prova della*

¹⁶ Cass. Pen. Sez. III, 31 gennaio 2025, n. 4252.

responsabilità è offerta al giudice penale dall'avvenuto risarcimento del danno e né questo può essere inteso come una confessione tacita giudiziale o extragiudiziale"¹⁷.

Ancora sul tema della valenza probatoria delle dichiarazioni della vittima, la giurisprudenza richiama sovente il concetto di **vulnerabilità (non fragilità) della persona offesa** nei delitti di "violenza di genere", domestica e contro le donne, con riferimento alle fonti sovranazionali, a partire dalla Direttiva 2012/29/UE sulle *vittime di reato* e l'art. 90-quater c.p.p. (*ex multis*: Cass. Pen. SS. UU., 18 marzo 2025, n. 10869; Cass. Pen. Sez. VI, 18 luglio 2025, n. 26379)¹⁸.

Va detto infine che la giurisprudenza di merito più accorta, in linea con l'insegnamento della Cassazione, tende a evitare di valutare le dichiarazioni della persona offesa alla luce del suo **contegno timoroso** o della sua ritrosia, consapevole della necessità di decifrare anche la comunicazione non verbale e di **evitare di incorrere in equivoci interpretativi** e di dar luogo, in definitiva, al ben noto fenomeno della c.d. **vittimizzazione secondaria**.

Riguardo a tale fenomeno, la giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta al suo pieno riconoscimento, anche attraverso il riferimento alle normative sovranazionali e alla sua definizione come quell'insieme di "*conseguenze pregiudizievoli, ascrivibili*

¹⁷ Cass. Pen. n. 4252/2025 cit.

¹⁸ A proposito di vulnerabilità e sua rilevanza sull'*iter* processuale, da segnalare la sentenza di Cass. Pen. SS. UU., 18 marzo 2025, n. 10869 che ha risolto un contrasto di giurisprudenza riconoscendo l'obbligatorietà dell'incidente probatorio nei casi di cui all'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., affermando il seguente principio di diritto: "*E abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.*".

Inoltre, Cass. Pen. Sez. VI, 17 aprile 2026, n. 14172 ha cassato l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta proposta nell'interesse di un indagato avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale gli aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in relazione al reato di maltrattamenti, in quanto le dichiarazioni della persona offesa erano state raccolte senza documentazione integrale audiovisiva/fonografica, in violazione dell'art. 357, comma 3-ter, c.p.p., con richiamo all'art. 90-quater c.p.p., affermando il principio secondo cui, quando si procede per maltrattamenti, la polizia giudiziaria deve valutare e accertare la condizione di particolare **vulnerabilità** della persona offesa anche alla luce della tipologia di reato e dei suoi indicatori strutturali (violenza, assoggettamento, dipendenza affettiva/relazionale), e ciò a garanzia della trasparenza dell'attività, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, in aggiunta alla particolare tutela accordata nel sistema penale alla vittima vulnerabile.

alle istituzioni, che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato”¹⁹.

5) Riguardo alla condotta di maltrattamenti

Dopo aver esaminato le caratteristiche essenziali della fattispecie in esame e fatto un cenno alle questioni probatorie generali – particolarmente delicate in questo come negli altri reati ricompresi nella categoria della “violenza di genere” – si ritiene opportuno svolgere qualche approfondimento su alcuni aspetti del delitto *ex art. 572 c.p.* che presentano particolari profili di problematicità, soprattutto, anche qui, sul piano della prova.

Iniziando dalla **condotta** che integra il reato di maltrattamenti, si osserva che essa è costituita dalla **reiterazione di comportamenti, sia attivi che omissivi**, lungo un arco di tempo non definito (Cass. Pen. Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57), ma comunque tali, per la loro abitualità e per le loro caratteristiche oggettive, da determinare nella vittima uno stato di soggezione, patimenti fisici o psichici, mortificazione, sudditanza, oppressione.

La condotta maltrattante può esprimersi sia con atti di vera e propria **violenza fisica** che con comportamenti di **violenza morale, psichica, economica**; quest’ultima, poi, può essere rappresentata dall’imposizione di privazioni, controllo delle spese, soggezione della vittima e inibizione della sua libertà di autodeterminazione nell’uso del denaro e nelle scelte finanziarie familiari o individuali, insomma può manifestarsi nei modi più disparati, comunque tali da mortificare la persona perfino limitandola nella disponibilità delle risorse economiche proprie o della famiglia.

È noto come la giurisprudenza ha da tempo puntualizzato che la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., per le sue caratteristiche di abitualità, **può consistere anche in atti che,**

¹⁹ Cass. Pen. SS. UU., 18 marzo 2025, n. 10869; Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2025, n. 21253; Cass. Pen. Sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 39562; Cass. Pen. Sez. VI, 6 agosto 2024, n. 32042; Cass. Pen. Sez. VI, 22 marzo 2023, n. 12066.

singolarmente considerati, sono privi di rilievo penale²⁰ ma che nel loro insieme e nella loro ripetitività danno luogo alla condotta illecita²¹.

È però necessario che le componenti strutturali della fattispecie, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, vengano **puntualmente dimostrati**, affinché non si incorra nel rischio di criminalizzare atteggiamenti che non posseggono alcun connotato di illiceità, in quanto totalmente avulsi da qualsivoglia rapporto di finalizzazione unitaria verso la condotta di sopraffazione tipica dei maltrattamenti ex art. 572 c.p.

Nell'accertamento di tali elementi costitutivi del delitto occorre prendere in considerazione **tutte le circostanze** in cui è maturata la condotta delittuosa e le **dinamiche familiari e di contesto**, onde calare la fattispecie concreta nella previsione astratta della norma.

Non va dimenticato, inoltre, che a tutela della persona offesa l'ordinamento appresta tutta una serie di strumenti di natura cautelare e precautelare, attivabili anche su istanza della vittima, come meglio si dirà più avanti al par. 6).

La condotta di maltrattamenti si caratterizza, come in ogni fattispecie delittuosa, per la sua **componente oggettiva e soggettiva**, oltre che per l'assenza di cause di esclusione dell'**antigiuridicità**, secondo la consolidata teoria tripartita (fatto, antigiuridicità, colpevolezza). Data la peculiare natura del delitto in esame, ci si vuol qui soffermare su alcuni aspetti del profilo oggettivo e di quello soggettivo.

a. Profilo oggettivo: la violenza morale – differenza con la mera litigiosità di coppia.

La giurisprudenza ha evidenziato come il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. richiede una **condotta** (sia essa fisica o psicologica) **oggettivamente idonea** a ledere la persona nella sua integrità psicofisica, attraverso la sottoposizione dei familiari a una serie di **atti vessatori continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, tali da costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita** (Cass. Pen. Sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22019), e che **il reato è integrato non solo dalla reiterazione di condotte fisiche violente, ma anche dall'abitudine di comportamenti verbalmente aggressivi,**

²⁰ Cass. Pen. Sez. VI, 4 aprile 2016, n. 13422.

²¹ Cass. Pen. Sez. VI, 10 settembre 2012, n. 34480.

denigratori e umilianti che incidano sulla dignità della persona offesa e producano sofferenza psichica, determinando un clima domestico oppressivo, degradante e lesivo della libertà morale (Cass. Pen. Sez. III, 18 aprile 2025, n. 21858).

La giurisprudenza ha altresì rimarcato come **non possono dar luogo al delitto di maltrattamenti singoli episodi isolati su questioni contingenti**, consistenti in sfoghi nervosi e in mere espressioni di malanimo e avversione – tanto più se vicendevoli – fra coniugi esacerbati, comportamenti che risultino **oggettivamente privi** di quella continuità e cadenza ripetuta che integra il reato di maltrattamenti, e di quella potenzialità offensiva tale da cagionare nella persona offesa continue vessazioni e disagio perdurante e intollerabile, elementi richiesti affinché si possa configurare il delitto *de quo*, quali chiaramente enucleati dalla giurisprudenza consolidata (Cass. Pen. Sez. VI, 19 febbraio 2004, n. 7192; Cass. Pen. Sez. VI, 26 settembre 2003, n. 37019²²; Cass. Pen. Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55; Cass. Pen. Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 6126; Corte d'Appello di Lecce, Sez. II, 23 gennaio 2026, n. 26).

È chiaro altresì che gli atti non riconducibili al delitto di maltrattamenti, in quanto privi delle caratteristiche e della continuità e reiterazione tipiche di tale fattispecie, possono astrattamente dar luogo ad **altri e diversi reati**, più o meno gravi, come le lesioni personali, la violenza privata, la minaccia, o ad un mero illecito civile come l'ingiuria, o infine risultare giuridicamente irrilevanti.

È dunque pacifico come, per giurisprudenza consolidata, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi si ravvisa quando vi sia una **condotta di sopraffazione sistematica**, una **manifestazione abituale di comportamenti oppressivi e prevaricatori** nei confronti della vittima e di **atti lesivi della sua integrità fisica, morale, psichica, del suo decoro e della sua dignità**, tali da cagionarle sofferenze, **umiliazioni, disagio, turbamento, patimenti fisici e/o morali**, con una

²² Tale pronuncia, nel delineare gli esatti contorni della fattispecie in esame, afferma: “*Nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali atti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile...fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona*” (enfasi aggiunta).

continuità di accadimenti tale da risultare incompatibile con normali condizioni di esistenza e con un sereno rapporto coniugale/di convivenza; **singoli episodi, del tutto sporadici e decontestualizzati, non possono essere presi in considerazione per la configurabilità del delitto** (*ex plurimis*: Cass. Pen. Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55; Cass. Pen. Sez. VI, 18 marzo 1999, n. 3570; Cass. Pen. Sez. I, 24 settembre 1996, n. 8618; Cass. Pen. Sez. VI, 18 settembre 1996, n. 8510; Cass. Pen. Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 4636; Cass. Pen. Sez. VI, 8 marzo 1991, n. 3020; Cass. Pen. Sez. I, 28 marzo 1987, n. 3032; Trib. Bari Sez. I, 7 febbraio 2025, n. 611).

Soprattutto quando il delitto è maturato nell'ambito di un rapporto coniugale o analogo, occorre dunque sondare la **reale dinamica relazionale**, al fine di valutare la **concreta offensività** delle condotte ascritte all'autore, se esse siano cioè effettivamente rilevanti sul piano penale o se invece siano meramente ascrivibili a manifestazioni di nervosismo ed esasperazione, come tali non idonee a integrare condotte delittuose, poste in essere nell'ambito di una dinamica relazionale magari fortemente compromessa, ed espressive di un'ordinaria "litigiosità di coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (Cass. Pen. Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57; Cass. Pen. Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978).

Ovviamente si tratta di una valutazione da effettuare in concreto, muovendo dal presupposto che **una litigiosità reciproca di per sé sola non giustifica l'esercizio di una condotta aggressiva e maltrattante** di una parte nei confronti dell'altra e che parimenti il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai conviventi in danno reciproco gli uni degli altri, tenendo presente, come plasticamente precisa la giurisprudenza, che l'art. 572 c.p. non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Cass. Pen. Sez. III, 26 febbraio 2025, n. 30579; Cass. Pen. Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16090; Cass. Pen. Sez. VI, 8 marzo 2023, n. 20630); potendosi semmai negare la sussistenza del reato in questione – e a seguito di approfondite indagini tese a disvelare per quanto è possibile l'entità effettiva del livello di offensività della condotta incriminata – solo nella conclamata ipotesi in cui la conflittualità reciproca nel rapporto di coppia consenta di escludere a priori la possibilità che vi sia un *partner* vittima di maltrattamenti da parte dell'altro, per non aver subito alcun tipo di soggezione psicologica o sottomissione tali da consentire l'esternazione di condotte delittuose (Trib. Potenza 23 aprile 2025, n. 115).

La violenza integrante il reato di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.*, oltre che fisica, può anche assumere la forma della **violenza psicologica e morale** ed esprimersi anche con

espressioni verbali che, purché non si arrestino alla soglia della mera aggressività tollerabile, può raggiungere i livelli di offensività stigmatizzati dalla norma, assumendo addirittura efficacia lesiva non minore della pura violenza fisica, come nel caso di espressioni di dileggio, disprezzo e offesa alla dignità tali da cagionare nella vittima acute sofferenze morali (Cass. Pen. Sez. VI, 19 dicembre 1990, n. 16661; Cass. Pen. Sez. VI, 10 febbraio 1990, n. 1857; Cass. Pen. Sez. V, 1° ottobre 1983, n. 7787), non rilevando al riguardo il temporaneo ritorno a un'apparente normalità (Cass. Pen. Sez. VI, 12 settembre 1996, n. 8396).

Tra i casi più tristemente emblematici quello scrutinato da Cass. Pen. Sez. VI, 15 settembre 2025, n. 30780 in cui l'imputato aveva rivolto alla figlia adolescente ripetuti insulti legati al suo aspetto fisico, utilizzando frasi come *“cicciona, fai schifo, susciti repulsione in me e in chi ti guarda”*: non servono commenti.

Pertanto, se da una parte è evidente che sarebbe sbagliato criminalizzare ogni diverbio – senza tenere conto che ogni espressione del linguaggio corrente, se decontestualizzata, può astrattamente assumere connotati peculiari e venire decifrata, dalle parti di un conflitto, in buona o in mala fede, secondo codici di linguaggio tutt'affatto inadeguati al suo significato originario – dall'altra parte non si può sottostimare il potere della parola di ferire e causare ingenti sofferenze morali, potenzialmente tali da comportare anche danni fisici e psicologici e perfino indurre la vittima inerme al suicidio o ad atti di autolesionismo.

Se per il diritto la mera litigiosità coniugale, caratterizzata da una vicendevole aggressività verbale, se contenuta entro i limiti della continenza, può non assumere rilievo penale²³, è altrettanto vero che essa diviene censurabile se trasmoda in una condotta di sopraffazione, caratterizzata dall'impedire all'altra parte di esprimere il

²³ Cass. Pen. Sez. VI, 6 giugno 2025, n. 21289 afferma: *“In tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di “litigiosità familiare” e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre è configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero”*. La medesima pronuncia precisa che tra i criteri distintivi dei maltrattamenti in un contesto di accesa litigiosità familiare vi sono: *“l'assenza di ascolto dell'altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell'identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l'adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione, l'appropriamento di altrui specifiche condizioni soggettive - di età, gravidanza, salute o disabilità - per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte”*. Conforme Cass. Pen. Sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 1287.

proprio pensiero e tale da infliggere vere e proprie sofferenze morali e indurre una condizione di sudditanza psicologica.

b. Profilo oggettivo: la violenza economica

Un altro profilo della condotta di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* è rappresentato dalla c.d. **violenza economica**, che si manifesta attraverso vessazioni e condizionamenti sistematicamente praticati ai danni dell'altra parte, impedendole di gestire in autonomia le risorse economiche familiari, inibendo la sua autonomia di spesa, ponendola in una situazione di sudditanza o dipendenza economica, prevaricando e imponendo le proprie decisioni, in definitiva cagionandole un **danno di natura materiale e morale**.

Le condizioni affinché si configuri una violenza economica tale da integrare il delitto in parola sono dunque individuate nella sistematica imposizione di scelte economiche unilaterali, accompagnate da vessazioni, pressioni psicologiche, prevaricazione, fino a soffocare la personalità dell'altra parte e provocarle sofferenze morali (Cass. Pen. Sez. VI, 31 marzo 2025, n. 12444²⁴; Cass. Pen. Sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 1268²⁵).

Di conseguenza, vengono a mancare i presupposti perché si possa configurare violenza economica allorquando non risultano nei fatti la benché minima forma di squilibrio nei rapporti di forza tra le due parti del rapporto e nessuna condizione di inferiorità, né tanto meno di sottomissione, né condotte di privazione di una nei confronti dell'altra.

Non appaiono sufficienti ad integrare il delitto *de quo* le mere espressioni di biasimo riguardo al modo in cui il *partner* impiega il proprio denaro, che – se non assumono forme di vera aggressività e prepotenza – vanno collocate nell'ambito del legittimo diritto di ciascuna parte di esprimere le proprie opinioni, senza che questo voglia dire

²⁴ “[L]’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica, integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia”.

²⁵ “Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.”.

calpestare la personalità e il diritto all'autodeterminazione dell'altra persona. Non può infatti esservi rapporto a due senza libertà di entrambi di dialogare e contrapporre il proprio punto di vista a quello dell'altro.

Di particolare interesse la Sintesi sul tema presente nelle Linee Guida della Procura di Tivoli (citata sopra in nota 1): *“assumono particolare rilievo le condotte che, in un contesto discriminatorio, mirano a provocare “una perdita economica” della vittima a causa del suo genere, determinando oggettivamente una **condizione di soggezione** tale da integrare il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. Integrano il delitto di maltrattamenti comportamenti che sono obiettivamente finalizzati alla **limitazione dell’autonomia economica** della persona offesa, con **l’imposizione di un sistema di potere asimmetrico** all’interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall’imputato, anche attraverso il ricorso a **forme manipolatorie e pressioni psicologiche** sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale.”* (enfasi aggiunta).

Si rammenta a tal proposito che la giurisprudenza – forte delle acquisizioni a livello costituzionale e sovranazionale – ha puntualizzato come qualsiasi forma di violenza domestica poggia sull’affermazione (illecita) di una disparità strutturale nei rapporti tra le persone e su un diseguale rapporto di forza tra i sessi²⁶.

²⁶ “[...] **La matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini esposti, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul** (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77), **che ne richiama «la natura strutturale» e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione»** (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., par. 5.2.). **È questa la ragione giuridica per la quale il bene tutelato dall’art. 572 cod. pen. è costituito dall’integrità fisica e morale, dalla dignità umana e dall’autodeterminazione della persona** (tra le tante Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C., non mass.; Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.; Sez. 6, n. 29542 del 18/09/2020, G., Rv. 279688; Sez. 6 n. 2625 del 12/01/2016, G., Rv. 266243) mentre la famiglia (o la convivenza) rappresenta soltanto l’ambito in cui si sviluppano i rapporti interpersonali da punire e tutelare[...]”. Cass. Pen., Sez. VI, 21 ottobre 2024, n. 38602, citata in “Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...” cit. (enfasi aggiunte).

La giurisprudenza, basandosi anche sulle fonti sovranazionali, ha puntualmente precisato i contorni di quella violenza psicologica maltrattante qualificabile come violenza economica.

Si afferma infatti che “...l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di **provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte**, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica, integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia”²⁷

La sussistenza del delitto in questione, anche sotto il profilo della violenza economica, deve dunque essere oggetto di attento approfondimento e valutazione probatoria, per non incorrere nel rischio di criminalizzare *a priori* qualsiasi manifestazione di dissenso all'interno di un rapporto che, anche sul piano della gestione comune delle risorse economiche, deve essere basato sulla condivisione delle decisioni fondamentali della vita di coppia.

c. Profilo soggettivo.

Sul piano soggettivo, è acquisizione costante in giurisprudenza – rafforzativa del chiaro dettato normativo – la necessità che la condotta di maltrattamento, in tutti i suoi connotati strutturali, sia investita dal **dolo** (v. sopra), non solo nel senso che non si può logicamente ammettere che la fattispecie possa scaturire da una copertura solo colposa dell'atteggiamento soggettivo dell'agente²⁸, ma anche nel senso che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 non è richiesta la chiara intenzione dell'agente di sottoporre la vittima a continue e reiterate sofferenze, bensì solo la sua **consapevolezza di persistere in una condotta vessatoria e prevaricatoria**, rivelatrice della volontà di maltrattare la persona convivente (Cass. Pen.

²⁷ Cass. Pen. Sez. VI, 31 marzo 2025, n. 12444, in “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...*” cit.

²⁸ “*Nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà dell'autore di negare libertà e dignità della persona offesa, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti: svalutazione e persecuzione della persona offesa, negandole libertà e dignità; cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici*”, Sintesi in “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...*” cit.

Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57; Cass. Pen. Sez. VI, 30 maggio 1994, n. 6319; Cass. Pen. Sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 1067²⁹).

Se non dunque un dolo specifico, si richiede però certamente una precisa **finalizzazione della condotta** verso quella condizione di sottomissione e di mortificazione della personalità che costituisce la *ratio* della norma.

Pertanto, secondo l'inequivoca formulazione della norma e la consolidata interpretazione giurisprudenziale, perché possa parlarsi di maltrattamenti *ex art.* 572 c.p. è necessario attribuire all'autore la **coscienza e volontà di arrecare alla vittima una serie di sofferenze fisiche e morali, vessazioni, umiliazioni, in modo continuo e abituale (dolo unitario)** – dovendosi escludere a tal fine la rilevanza di fatti occasionali e isolati, quali possono verificarsi in un rapporto di coppia incrinato – **con la precisa volontà di tenere una condotta prevaricatoria e oppressiva e con il programmato intento criminoso di sopraffare la vittima, cagionandole in modo sistematico patimenti e mortificazioni, e di ledere in modo abituale la sua integrità fisica o psichica, la sua libertà, il suo decoro**, in sostanza rendendole penosa e disagiata la vita familiare (Cass. Pen. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 36211; Cass. Pen. Sez. VI, 3 luglio 2008, n. 27048; Cass. Pen. Sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 6541; Cass. Pen. Sez. VI, 19 novembre 1994, n. 3965; Cass. Pen. Sez. VI, 18 marzo 1983, n. 2364; Cass. Pen. Sez. I, 3 febbraio 1983, n. 1065).

Non basta dunque che il soggetto attivo tenga **episodici e isolati comportamenti**, in ipotesi, offensivi, minacciosi, aggressivi o comunque lesivi della sfera individuale del soggetto passivo con l'intento di produrre effetti limitati ai singoli atti, bensì è necessario che essi siano legati da un **vincolo volitivo** ben preciso e finalizzato a cagionare **durature e abituali sofferenze**, con un ben definito **programma offensivo e prevaricatore**, dovendosi pertanto escludere la rilevanza di gesti occasionali o determinati da dolo d'impeto (in tal senso, ad es., Cass. Pen. Sez. I, 28 marzo 1987, n. 3032).

In ossequio al necessario principio di offensività, infatti, **la fattispecie non può consistere nella criminalizzazione delle dinamiche conflittuali che possono svilupparsi all'interno di una coppia o in un contesto familiare, bensì essa intende perseguire la deliberata intenzione di sopraffare e limitare la libertà individuale e la personalità della vittima.**

²⁹ V. anche: Cass. Pen., Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 8617; Cass. Pen., Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 19847 e altre richiamate in “*Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...*” cit.

Tale componente soggettiva deve essere oggetto di specifica dimostrazione, in mancanza della quale la condotta, supposta esistente, non può essere attribuita al presunto agente³⁰.

È dunque necessario – nell’ottica dell’indispensabile raggiungimento della prova della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio – che la condotta oggettivamente qualificata sia sorretta dalla componente soggettiva del dolo, come **coscienza e volontà di soggiogare o reprimere la personalità della persona offesa e, con abitudine e reiterazione sistematica di condotte aggressive, cagionarle ripetuti e insopportabili sofferenze**.

Esulano dal quadro normativo della fattispecie – ove non adeguatamente provati quali componenti del complessivo disegno criminoso sopra delineato – quei comportamenti isolati che possono semmai ricondursi ad altre e diverse ipotesi di illecito, in quanto limitati a espressioni poco felici, gesti nervosi, reazioni impulsive, che non possano ragionevolmente essere inserite, anche sotto il profilo soggettivo, nell’ambito di una condotta volontariamente e scientemente proiettata a sopraffazione, violenza, dominio, mortificazione della personalità dell’altro, denigrazione, soppressione della dignità e della libertà di autodeterminarsi, svalutazione, persecuzione.

Inoltre, in tale contesto risulta del tutto **irrilevante la condotta della persona offesa**, la sua eventuale reazione ai maltrattamenti, attiva o passiva, che, secondo la giurisprudenza, può tutt’al più essere utile a fini meramente descrittivi o sintomatici, poiché il grado di resilienza che ciascuno può esprimere di fronte a una condotta di sopraffazione è da inquadrare nella risposta individuale ai traumi, ma non può valere da esimente o attenuante in favore del soggetto agente³¹.

Altrettanto non determinanti sulla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa vengono considerate dalla giurisprudenza l’eventuale ripresa della convivenza o la remissione di querela (peraltro non necessaria per la procedibilità).

Riguardo alla **ripresa della convivenza** e perfino alla **ritrattazione** da parte della persona offesa – soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità – si afferma che esse devono essere attentamente e criticamente valutate

³⁰ “Ciò che [...] costituisce oggetto dell’accertamento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è la volontà dell’autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti...” (Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 19847, richiamata in “Procura della Repubblica di Tivoli, Linee guida...” cit.).

³¹ Ancora Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 19847 cit.

dal giudice, al fine di verificare se siano realmente significative di inattendibilità delle originarie accuse, ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione o addirittura all'aggravarsi della condotta maltrattante, nel qual caso la ritrattazione può rappresentare un'ulteriore e indiretta conferma della validità delle accuse (Cass. Pen. Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57; Cass. Pen. Sez. VI, 24 settembre 2025, n. 33508; Cass. Pen. Sez. VI, 6 febbraio 2025, n. 4913).

Riguardo alla **remissione della querela** (come detto, non necessaria condizione di procedibilità), anch'essa merita approfondita valutazione, potendo rappresentare un'iniziativa volta a pacificare il clima familiare – si pensi soprattutto al caso in cui siano presenti minori e la persona offesa voglia evitare di aggravare a loro danno il già pesante clima familiare – ma non denotante affatto di per sé il superamento della condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittima rispetto all'autore delle condotte vessatorie (Cass. Pen. Sez. VI, 2 gennaio 2026, n. 57).

d. L'aggravante del secondo comma dell'art. 572 c.p.

Un altro aspetto della fattispecie che merita un approfondimento, anche sotto il profilo probatorio, è dato dall'aggravante prevista al **secondo comma dell'art. 572 c.p.**, che dispone: “2. *La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.*”.

Si tratta dell'aggravante a effetto speciale della “**violenza in presenza**”, introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “codice rosso”), che contestualmente modificava l'art. 61, comma 1, n. 11-*quinquies* c.p., in cui era contemplato il riferimento all'art. 572.

Precisamente: con l'art. 9, primo comma, la legge 69/2019 modificava l'art. 61, primo comma, n. 11-*quinquies* – eliminando il riferimento in esso contenuto all'art. 572 c.p. – mentre con il secondo comma, lett. b), introduceva nell'art. 572 l'attuale secondo comma, qui in esame, recante la fattispecie della violenza “in presenza”³².

³² Si osserva, altresì, per completezza, che l'art. 9, secondo comma, lett. c) della L. 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto anche l'attuale quarto comma dell'art. 572, recante la fattispecie della c.d. “**violenza assistita**”: “*Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.*”, mentre la legge 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. “legge sul

Copiosa la giurisprudenza che ha scandagliato i diversi elementi che concorrono a delineare l'aggravante in parola; limitandosi alle pronunce di Cassazione, si possono, in via esemplificativa, citare le seguenti: Cass. Pen. Sez. VI, 24 febbraio 2026, n. 7357; Cass. Pen. Sez. VI, 5 febbraio 2026, n. 4824; Cass. Pen. Sez. VI, 9 gennaio 2026, n. 893; Cass. Pen. Sez. VI, 17 novembre 2025, n. 37361; Cass. Pen. Sez. VI, 29 luglio 2025, n. 27802; Cass. Pen. Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 20128; Cass. Pen. Sez. VI, 17 marzo 2025, n. 10487; Cass. Pen. Sez. VI, 7 febbraio 2025, n. 5026; Cass. Pen. Sez. VI, 5 agosto 2024, n. 31929; Cass. Pen. Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 47121; Cass. Pen. Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 21998; Cass. Pen. Sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 8713; Cass. Pen. Sez. III, 30 maggio 2022, n. 21024; Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 19832; Cass. Pen. Sez. VI, 2 marzo 2021, n. 8323; Cass. Pen. Sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 2003³³.

L'articolata elaborazione giurisprudenziale sui contorni di tale fattispecie aggravata ha fornito gli indicatori necessari per una corretta ricostruzione della c.d. violenza "assistita" ovvero della violenza "in presenza" ai danni del minore, alla luce dei principi costituzionali di legalità e offensività, peraltro non senza contrasti anche nella giurisprudenza della Cassazione.

In particolare, ci si interroga sulla necessità che il minore assista a un certo numero di episodi di maltrattamenti, ovvero se sia sufficiente anche un solo accadimento, affinché si possa ritenere sussistente tale forma aggravata del delitto in questione.

Secondo un primo orientamento, basterebbe una sola occasione in cui il minore assiste ai maltrattamenti perché si possa configurare l'aggravante del secondo comma (Cass. Pen. Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 21998), mentre un orientamento più recente giudica necessario a tal fine che il minore – **a prescindere dalla sua età**³⁴ – assista a più fatti

femminicidio") ha introdotto l'attuale quinto comma (v. sopra, al par. 2), il testo integrale dell'art. 572 c.p.).

³³ Peculiare fattispecie di maltrattamenti ai danni di minore è quella scrutinata da Cass. Pen. Sez. VI, 22 ottobre 2007, n. 38962, in cui è stata riconosciuta la responsabilità penale per *"la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età, sì da creare abitualmente un'atmosfera relazionale pregiudizievole per la sua equilibrata evoluzione psichica"*.

³⁴ Riguardo all'irrelevanza dell'età del minore, interessante Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2026, n. 14882. Sul punto, riprendendo precedenti arresti, e segnatamente Cass. Pen. Sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 55833 e Cass. Pen. Sez. III, 17 dicembre 2024, n. 46236, la sentenza afferma che ai fini della configurabilità dell'aggravante della "presenza del minore", non è richiesto che il minore abbia la maturità psico-fisica per comprendere la portata lesiva degli atti, essendo sufficiente la sua mera esposizione alla percezione visiva o auditiva delle condotte, indipendentemente dall'età o dalla capacità di interiorizzazione. Ciò trae sia dalla mera esegesi della norma, laddove prevede esclusivamente che l'azione si svolga "in presenza" del minore, sia dalla *ratio* protettiva verso la vulnerabilità del minore e

delittuosi, e che essi, per il numero, la qualità e la ricorrenza, siano oltretutto tali da lasciar inferire il rischio della compromissione del suo equilibrio psicofisico (Cass. Pen. Sez. II, 23 ottobre 2025, n. 34683; Cass. Pen. Sez. VI, 5 settembre 2025, n. 30314; Cass. Pen. Sez. VI, 22 maggio 2025, n. 20128).

Di particolare rilievo, nella ricostruzione del panorama giurisprudenziale, **Cass. Pen. Sez. VI, 3 novembre 2025, n. 35850**, in cui la Suprema Corte prova a comporre una sintesi fra le due tesi, contribuendo a meglio inquadrare il tema.

Nel caso oggetto della sentenza, invero, l'autore aveva commesso (oltre a una condotta estorsiva) una grave violenza fisica ai danni della propria madre alla presenza della nipotina di quest'ultima. Si era trattato, dunque, di un solo episodio, ma particolarmente grave, tanto che la bambina, di soli sette anni, non aveva più voluto recarsi a casa della nonna e per di più aveva subito un grave disagio psicologico per cui si era reso necessario sottoporla a un trattamento terapeutico.

Tralasciando l'ampio excursus con cui la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale e differenzia la violenza "assistita" (quarto comma dell'art. 572 c.p.) da quella commessa "in presenza" di un minore (secondo comma dell'art. 572 c.p.), quel che qui rileva è la circostanza che la sentenza in esame, pur aderendo alla tesi per cui l'aggravante dell'art. 572, secondo comma, c.p. si può configurare anche nel caso di un singolo episodio di maltrattamenti in presenza di un minore, evidenzia come **non vada posta attenzione al numero bensì alla qualità del fatto in sé**, in quanto si può ritenere integrata la suddetta fattispecie aggravata anche in presenza di un singolo episodio solo allorquando esso si riveli tale da determinare nel minore una sofferenza fisica o psicologica, indotta dalle modalità di realizzazione della condotta maltrattante ai danni dell'altro genitore³⁵.

L'interpretazione offerta dalla citata sentenza risponde pienamente all'esigenza di giustificare l'applicazione dell'aggravante in parola al caso specifico oggetto di quel giudizio, in cui, come detto, l'autore del delitto aveva commesso gravi atti di violenza ai danni della vittima primaria, alla presenza della nipotina minorenni, la quale ne aveva riportato gravi danni psicologici.

dal maggiore disvalore della condotta che offende una pluralità di soggetti familiari, con la conseguenza che non sono necessarie indagini sulla concreta incidenza psicologica degli eventi sulla personalità del bambino.

³⁵ Afferma testualmente la Corte: "*L'aggravante della violenza assistita cd. semplice - cioè del reato di maltrattamenti commesso in presenza del minore - prescinde dal numero degli episodi ma richiede, comunque, la idoneità della condotta maltrattante tenuta in presenza del minore a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima.*"

La richiamata sentenza n. 35850/2025 puntualizza la differenza tra la fattispecie dei maltrattamenti “assistiti” e l’aggravante c.d. “semplice” dei maltrattamenti “**in presenza**” del minore e conclude che, per la sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 c.p., si può prescindere dal numero di episodi, ma si deve considerare la qualità di essi, che siano cioè tali da produrre nella vittima indiretta (il minore) una effettiva sofferenza psicofisica³⁶.

D'altronde, tale filone interpretativo trova riscontro nella pronuncia di Cass. Pen. Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 20128³⁷ e in altre da essa richiamate (Cass. Pen. Sez. VI, 5 agosto 2024, n. 31929; Cass. Pen. Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 47121), nonché in Cass. Pen. Sez. VI, 29 luglio 2025, n. 27802.

³⁶ Afferma in motivazione la Cassazione: “...è evidente che il reato di maltrattamenti cd. assistiti potrebbe essere oggetto di contestazione autonoma, e che, in tal caso, l'accertamento involge una verifica completa in punto di fatto sull'abitudine delle condotte maltrattanti - e, quindi, sulla necessaria pluralità e ripetizione in un contesto di tempo di fatti offensivi - che conferiscono all'azione il carattere di una ingiusta sopraffazione del soggetto passivo da parte dell'agente con effetti dannosi sulla vittima, contestazione autonoma che non può, invece, sussistere in relazione alla fattispecie aggravata del reato di maltrattamenti commesso in presenza del minore. In relazione al reato di maltrattamenti assistiti si è, dunque, affermato che il reato è configurabile purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 47121 cit.). Deve, invece, affermarsi che, **ai fini della sussistenza dell'aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore, il giudice, a prescindere dal numero degli episodi di violenza intrafamiliare, deve accertare la qualità dell'episodio (o degli episodi) cui il minore assiste, verificandone la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, indotto dalle relative modalità di realizzazione. L'aggravante della violenza assistita cd. semplice - cioè del reato di maltrattamenti commesso in presenza del minore - prescinde dal numero degli episodi ma richiede, comunque, la idoneità della condotta maltrattante tenuta in presenza del minore a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima.**” (enfasi aggiunta). Danno invece maggiore risalto all'idoneità in concreto delle condotte maltrattanti a compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 27901 e Cass. Pen. Sez. VI, 31 maggio 2022, n. 21087, in tal modo delineando la fattispecie come di pericolo concreto, a differenza della giurisprudenza prevalente orientata, come detto, verso la definizione della stessa come di pericolo astratto, anche nella sua forma aggravata.

³⁷ In motivazione tale pronuncia, dichiarando di aderire all'indirizzo giurisprudenziale più recente, e richiamando l'insegnamento della Corte Costituzionale in tema di necessaria offensività del reato (Corte Cost. 10 luglio 2023, n. 139), precisa: “...**ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.**” (enfasi aggiunta).

e) La prova della sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572

Quanto fin qui detto sull'aggravante ex art. 572, secondo comma, c.p., pone l'esigenza che essa sia processualmente dimostrata in tutti i suoi elementi costitutivi, con conseguente onere motivazionale da parte del giudice.

In proposito, Cass. Pen. Sez. VI, 9 gennaio 2026, n. 893 – anche richiamando Cass. Pen. Sez. VI, 17 novembre 2025, n. 37361 – precisa che occorre una *“verifica in ordine alla “struttura” della circostanza aggravante: se la fattispecie integratrice della circostanza aggravante contempla comportamenti descritti nella loro materialità, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato”* e che i comportamenti integranti la fattispecie devono essere *“descritti nella loro materialità”*, sicché, per la configurazione dell'aggravante medesima, va accertata, *“...in considerazione della qualità piuttosto che della quantità degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, la idoneità a determinarne uno stato di sofferenza fisica o psicologica anche in ragione della comprovata esistenza di pregressi analoghi episodi di violenza assistita in danno del minorenne”*.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, ciò che deve orientare la valutazione del giudice non è il numero degli episodi, bensì *“le modalità di realizzazione”*, apparendo questa la soluzione *“coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità”*.

La pronuncia richiamata precisa ulteriormente che *“in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, la idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell'id quod plerumque accidit, quell'episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto.”*.

Ai fini della **prova** dell'aggravante dei maltrattamenti ex art. 572, secondo comma, c.p., la giurisprudenza considera sufficiente la **mera percezione visiva o auditiva** della condotta maltrattante da parte del minore – **indipendentemente dall'età**, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunta o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli

eventi delittuosi – non ritenendo necessario che essa si svolga sotto i suoi occhi (Cass. Pen. Sez. VI, 11 luglio 2025, n. 25673; Cass. Pen. Sez. VI, 17 marzo 2025, n. 10487; Cass. Pen. Sez. III, 17 dicembre 2024, n. 46236; Cass. Pen. Sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 55833; Cass. Pen. Sez. I, 14 marzo 2017, n. 12328)³⁸.

In tal senso, si afferma (Cass. Pen. Sez. III, 11 marzo 2025, n. 9802) che la locuzione “in presenza del minore” intende conferire rilevanza alla *“percepibilità dell'atto, la quale non si realizza soltanto attraverso il senso della vista, ma coinvolge tutte le componenti sensoriali, mediante le quali un individuo è in grado di registrare e interiorizzare gli stimoli esterni che portano all'assimilazione dell'evento di cui è stato partecipe.”*. Inoltre, proprio la doppia previsione della norma, relativa al fatto *“commesso in presenza o in danno di persona minore”*, che si riferisce alla diversa condizione dello spettatore e della vittima della condotta illecita, ha inteso innalzare *“la soglia di protezione di soggetti il cui sviluppo psico fisico sia in piena formazione”*, così parificando *“con l'inasprimento della sanzione applicabile, ogni situazione di coinvolgimento del minore all'interno di una condotta delittuosa riconducibile ai maltrattamenti in ragione delle possibili ricadute sul suo equilibrio, a tutela della corretta formazione della personalità dell'individuo quando la stessa sia nel percorso di crescita ancora in fieri”*.

Superfluo precisare che anche della sussistenza dell'aggravante dei maltrattamenti “in presenza” è necessario raggiungere la **prova certa** “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Al riguardo, deve tenersi conto che la fattispecie dei maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* è strutturata e tipizzata come reato di pura condotta e di pericolo presunto, contemplando la realizzazione della condotta tipica di maltrattamenti proprio all'interno di quello che rappresenta per tutti i membri del nucleo il luogo sicuro per antonomasia, cioè l'ambito familiare, sicché un comportamento aggressivo e/o lesivo ai danni di un componente si riverbera, in vario modo e misura, sugli altri, specie se minorenne.

Di conseguenza, sarebbe improprio pretendere di accertare l'idoneità della condotta a produrre un danno psico-fisico al minore, poiché trasformerebbe il reato in fattispecie di pericolo concreto.

Tuttavia, come detto, la stessa giurisprudenza che ribadisce tale assunto evidenzia come l'indagine e la susseguente motivazione del giudice deve necessariamente spostarsi sui datti fattuali che descrivono il contesto e il clima domestico in cui la presunta condotta

³⁸ Si veda anche, sopra, nota 34.

maltrattante si è compiuta³⁹, onde far sì che la punibilità in concreto sia rispettosa dei principi costituzionali e sovranazionali di offensività⁴⁰ e legalità (proporzionalità)⁴¹.

6) Le misure di prevenzione, precautelari e cautelari a tutela della vittima.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi rientra nell'ambito della c.d. **“violenza di genere”** (insieme con altri reati, quali le varie fattispecie di violenza sessuale, gli atti persecutori, lo sfregio permanente al volto⁴², ecc.), fenomeno sempre più diffuso per il quale il nostro ordinamento appresta una serie di misure a carattere cautelare e preventivo, aventi l'obiettivo di tutelare la vittima dalla prosecuzione di comportamenti aggressivi da parte del (presunto) autore del reato, limitando al massimo le opportunità di contatto fra i due soggetti del reato⁴³.

Tutte le misure, amministrative o giudiziarie, incidenti sulle facoltà di movimento e libera gestione della persona – siano esse in via provvisoria, d'urgenza o per lungo periodo – devono discendere da una disposizione di legge, poiché per la nostra Costituzione nessuno può essere privato della libertà personale, della gestione dei propri beni e della propria corrispondenza e della libertà di circolazione nel territorio se non in base a una disposizione di legge: articoli 13, 14, 15 e 16 della Costituzione.

³⁹ Ancora Cass. Pen. Sez. VI, 3 novembre 2025, n. 35850: “...l'attenzione dell'inquirente e del giudice deve essere volta a ricostruire con puntualità il clima domestico, senza perseguire facili scorciatoie probatorie che si risolvono nella presenza del minore ad uno degli episodi incriminati.”.

⁴⁰ Corte Costituzionale n. 139 del 10 luglio 2023 (ud. 10 maggio 2023).

⁴¹ Corte Costituzionale n. 217 dell'11 dicembre 2023, (ud. 22 novembre 2023). Su tale principio, in particolare *sub specie* del divieto di analogia *in malam partem*, v. anche sopra al par. 3) Corte Cost. n. 98 del 14 maggio 2021 (ud. 28 aprile 2021).

⁴² Sul reato di cui all'**art. 583-quinquies c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)** ci sia concesso richiamare, su questo stesso sito, il contributo dello scrivente dal titolo **“Lesioni permanenti al viso: l'intervento della Corte Costituzionale – Commento a sentenza Corte Costituzionale n. 83 del 20 giugno 2025 (ud. del 20 maggio 2025)”**.

⁴³ La vittima di tali reati può anche giovare del sostegno di alcune Strutture di tutela, quali Case protette, Centri anti violenza e simili, che possono aiutarla ad allontanarsi, eventualmente anche con i figli minori, dall'autore dell'abuso e dai luoghi in cui la vittima stessa è maggiormente esposta al rischio di subire aggressioni e, avvalendosi di personale specializzato, supportarla in un percorso di elaborazione del trauma.

Principio cardine, questo, di tutto il nostro sistema giudiziario, non sempre pienamente rispettato dal nostro legislatore, a volte – specie in tempi recenti – propenso a cedere a tentazioni liberticide in nome di presunte esigenze di sicurezza, che, comunque e in ogni caso, non possono mai essere superiori alla tutela dei diritti individuali.

Si ritiene utile proporre una sintetica esposizione di tali misure.

a) Misure preventive

In via del tutto anticipatoria e con finalità special-preventiva sono applicabili al soggetto indiziato **misure di prevenzione personali e patrimoniali**, aventi natura formalmente amministrativa, adottabili *ante delictum* nei confronti di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e finalizzate a evitare che essi possano commettere reati.

Esse possono avere carattere amministrativo o giurisdizionale, e possono essere adottate dal questore o dall'autorità giudiziaria.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. “**codice antimafia**”) prevede che ad alcune categorie di soggetti e a determinati presupposti **il questore** possa applicare le **misure di prevenzione personale** dell'**avviso orale** e del **rimpatrio con foglio di via obbligatorio** (Libro I, Titolo I, Capo I).

Lo stesso d.lgs. 159/2011 contempla le **misure di prevenzione personali**, adottate dall'**autorità giudiziaria** su proposta del questore, della **sorveglianza speciale**, eventualmente con **divieto** o **obbligo di soggiorno** in determinate località (Libro I, Titolo I, Capo II, Sezioni I, II e III).

Per i casi di **violenza domestica** – seppure non specificamente per i maltrattamenti *ex* art. 572 c.p. – in via preventiva il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, prevede l'**ammonimento** da parte del questore nei confronti dell'autore della condotta.

b) Misure precautelari

Il codice di procedura penale contempla le **misure precautelari** dell'**arresto obbligatorio in flagranza** (art. 380) e dell'**arresto facoltativo in flagranza** (art. 381),

nonché del **fermo di indiziato di delitto** disposto dal P.M. (art. 384), tutte soggette alla garanzia giurisdizionale della convalida da parte del G.I.P. (art. 390).

Lo stesso codice di procedura penale, all'art. 384-bis⁴⁴ (introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168) prevede la misura dell'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**, adottato dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione scritta o orale da parte del P.M.; tale misura, comportante anche il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, viene irrogata a colui che viene colto in flagranza

⁴⁴ **Art. 384-bis c.p.p. – Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare:** “1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa⁽²⁾. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612 bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo”.

di alcuni delitti (tra cui quello di **maltrattamenti**) e ha lo scopo di tutelare la vittima dal rischio (“*grave ed attuale pericolo [per] la vita o l'integrità fisica o psichica*”) del protrarsi delle condotte lesive.

c) Misure cautelari

Per le **misure cautelari** occorre ancora guardare al **codice di procedura penale**, articoli 272 ss., ove sono disciplinate quelle misure limitative della libertà personale, adottate dall'autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari che in fase processuale, particolarmente incisive perché producono importanti effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni del soggetto indagato o imputato, con lo scopo di evitare che egli possa compiere azioni tali da compromettere il regolare svolgimento del processo.

Premesso che la libertà della persona – come disposto dalle sopra richiamate norme costituzionali – può essere limitata solo da una previsione di legge (art. 272 c.p.p.) il codice prevede i presupposti e le condizioni per l'applicazione di tali misure (artt. 273 e 274), fermi restando i principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta tra i vari tipi (art. 275).

L'adozione di tali misure presuppone che sussistano specifiche **esigenze cautelari** (art. 274 c.p.p.): **pericolo che venga compromessa l'acquisizione o la genuinità della prova; fuga o rischio di fuga del soggetto incriminato; pericolo “concreto e attuale” che egli possa commettere determinati reati.**

Le misure cautelari possono essere **personali o reali**, e tra quelle personali si distingue tra misure **coercitive o interdittive**.

Le **misure cautelari personali coercitive**, le cui condizioni di applicazione sono previste all'art. 280 c.p.p., sono: il **divieto di espatrio** (art. 281); l'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** (art. 282); l'**allontanamento dalla casa familiare** (art. 282-*bis* – la “legge sul femminicidio” ha modificato il sesto comma di questo articolo, estendendo la distanza minima da 500 a **1000 metri**); il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 282-*ter* e art. 8 d.lgs. 159/2011 per i sorvegliati speciali – la “legge sul femminicidio” ha modificato l'art. 282-*ter*, estendendo la distanza minima da 500 a **1000 metri**); il **divieto o obbligo di dimora** (art. 283); gli **arresti domiciliari** (art. 284); la **custodia cautelare in carcere**

(art. 285); la **custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri** (art. 285-bis); la **custodia cautelare in luogo di cura** (art. 286).

Va altresì rammentato che la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “codice rosso”) ha introdotto nel codice penale l’art. 387-bis (modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), recante la nuova fattispecie delittuosa della **“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”**⁴⁵.

Recenti interventi legislativi, da ultimo la legge 23 gennaio 2025, n. 4, hanno introdotto la possibilità di utilizzare procedure di controllo a distanza mediante dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. **“bracciale elettronico”**) dei soggetti posti agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o ai quali è stata irrogata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 275-bis⁴⁶ c.p.p. e art. 97-ter⁴⁷ delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura penale).

⁴⁵ **Art. 387-bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:** *“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 473 bis 70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”*.

⁴⁶ **Art. 275-bis – Particolari modalità di controllo:** *“Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.*

2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1.

3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.”

⁴⁷ **Art. 97-ter Disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura penale – Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice:** *“Quando svolge l’accertamento*

Le **misure cautelari personali interdittive** sono provvedimenti limitativi, in tutto o in parte, di diritti o facoltà e sono applicate dal giudice penale, salvo quanto previsto da disposizioni particolari, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).

Il codice di procedura penale disciplina le seguenti misure: **sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale** (art. 288) in caso di condanna ai sensi dell'art. 572, secondo comma, c.p.⁴⁸; **sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio**

della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275 bis, 282 bis e 282 ter del codice, preliminarmente alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.”.

⁴⁸ La **Corte Costituzionale**, con sentenza **n. 55 del 22 aprile 2025** (ud. 24 marzo 2025), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla”.

In massima ufficiale: “Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell’ordinamento, della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei principi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, cosicché il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto.”.

Secondo il Giudice delle leggi risulta pertanto “...irragionevole [la] presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi. Resta affidata alla prudente considerazione del

(art. 289); **divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione** (art. 289-*bis*); **divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali** (art. 290).

Le **misure cautelari reali**, infine, sono quei provvedimenti giudiziali, applicabili indipendentemente dalla custodia cautelare in carcere, che incidono su beni patrimoniali e che consistono nel sottoporre a un vincolo determinati beni dell'indagato o comunque a lui riconducibili, al fine di impedirgli di disporre liberamente e così garantire l'esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.

Il codice di procedura penale disciplina le seguenti misure: **sequestro conservativo** (artt. 316 ss.); **sequestro preventivo** (artt. 321 ss.).

d) Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Nell'ottica di apprestare un'ulteriore e più efficace tutela alle vittime di abusi o violenza familiare o "di genere" l'ordinamento contempla alcune misure giurisdizionali finalizzate a far cessare quelle condotte, poste in essere dal coniuge o dal convivente, che pregiudicano l'integrità fisica o morale o la libertà dell'altra persona.

legislatore se il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni."



STUDIO
LEGALE
PASQUA

La relativa disciplina, in precedenza contenuta negli artt. 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile, oggi si rinviene negli artt. 473-*bis*.69.⁴⁹ e 473-*bis*.70.⁵⁰ del codice di procedura civile, introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia” civile).

Gli **ordini di protezione contro gli abusi familiari** sono disposti con decreto dal giudice **su istanza di parte**, alla ricorrenza dei due **presupposti** fondamentali della **convivenza**, in regime matrimoniale o di altra natura (ma possono essere adottati anche dopo la cessazione della convivenza, per fattispecie diverse dai maltrattamenti ex art. 572 c.p.), e della sussistenza di una **condotta** di una delle parti che sia fonte di “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o

⁴⁹ **Art. 473-*bis*.69. codice di procedura civile – Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari:** *“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.”.*

⁵⁰ **Art. 473-*bis*.70. codice di procedura civile – Contenuto degli ordini di protezione:** *“Con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.*

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.”.

convivente”; possono anche essere adottati dal tribunale per i minorenni⁵¹, **su istanza del pubblico ministero**, a tutela dei **minori** vittime di abusi.

Con il proprio decreto il giudice ordina all’autore la **cessazione** della condotta pregiudizievole e il suo **allontanamento** dalla casa familiare, con l’ulteriore eventuale prescrizione di **non avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, siano essi il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d’origine, ovvero il domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, nonché in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, prevedendo eventuali modulazioni di tali imposizioni in funzione dell’esigenza del soggetto agente di frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Inoltre, con il proprio decreto – avente la durata massima di un anno, prorogabile solo per gravi motivi – il giudice, avvalendosi dei servizi sociali e delle associazioni a tutela delle vittime, può disporre il pagamento di un assegno in loro favore da parte dell’autore dell’abuso.

Il procedimento per l’adozione dell’ordine di protezione è disciplinato dall’art. 473-bis.71.⁵² del codice di procedura civile, modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164:

⁵¹ Sulla competenza del tribunale civile per i minorenni sia consentito rinviare, su questo stesso sito, al contributo del sottoscritto dal titolo “[Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare e Tribunale Ordinario: a chi spetta la competenza prima del “nuovo processo di famiglia”](#)”.

⁵² **Art. 473-bis.71. codice di procedura civile – Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari:** “*L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.*

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

la competenza è del tribunale monocratico della residenza o del domicilio del richiedente; il giudice può svolgere indagini sui redditi del destinatario; provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo; è prevista una procedura d'urgenza in casi di necessità; il decreto è impugnabile con reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, di cui non fa parte il giudice che lo ha adottato; il reclamo non sospende l'esecutività del provvedimento.

L'art. 473-bis.72. c.p.c.⁵³, introdotto dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede inoltre che gli ordini di protezione possono essere adottati anche nei confronti di un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o unito civilmente o convivente, nonché quando la condotta pregiudizievole colpisce un altro familiare diverso dal *partner*, nel qual caso sarà costui a proporre istanza al giudice.

e) Misure di sicurezza

Il Titolo VIII del Libro I del codice penale è dedicato alle **misure amministrative di sicurezza**, anch'esse, al pari delle sanzioni penali (art. 1 c.p.), soggette alla riserva di legge *ex art.* 199 c.p., in applicazione del principio sancito dall'art. 25 della Costituzione. Si distinguono in **personali** e **patrimoniali**.

Riguardo alle misure **patrimoniali** (cauzione di buona condotta e confisca), per quanto qui di interesse ci si limita a far cenno all'art. 572-*bis* c.p., introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181 ("legge sul femminicidio"), che prevede la **confisca obbligatoria** dei beni utilizzati per commettere il reato di maltrattamenti, inclusi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473 bis 70".

⁵³ **Art. 473-bis.72. codice procedura civile – Pericolo determinato da altri familiari:** *“Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.”.*

Ai sensi dell'art. 200 c.p., le **misure di sicurezza personali** sono applicate alla ricorrenza di **due presupposti** fondamentali: la **pericolosità sociale** del soggetto destinatario; la commissione di un **fatto previsto dalla legge come reato**. Possono tuttavia essere applicate anche, in casi determinati, a chi ha commesso un fatto non previsto dalla legge come reato purché comunque sia stato dichiarato **socialmente pericoloso**.

Ai sensi dell'art. 215 c.p. le **misure di sicurezza personali** si distinguono in **detentive** e **non detentive**.

Sono **detentive**: l'**assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro** (art. 216 c.p.); l'**assegnazione a una casa di cura e di custodia** (art. 219 c.p.)⁵⁴; il **ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario** (art. 222 c.p.)⁵⁵; per i minori, il **ricovero in un riformatorio giudiziario** (art. 223 c.p.)⁵⁶.

Le misure di sicurezza personali **non detentive** sono: la **libertà vigilata** (art. 228 c.p.); il **divieto di soggiorno** (art. 233 c.p.); il **divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche** (art. 234 c.p.); l'**espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato** (art. 235 c.p.).

La **libertà vigilata** consiste in un complesso di prescrizioni a contenuto positivo o negativo, mutuato da quelle applicabili al sorvegliato speciale, volte a impedire il compimento di nuovi reati e a facilitare il reinserimento sociale; con il nuovo ordinamento penitenziario è stata trasformata in "**libertà vigilata e assistita**" (art. 55 l. 26 luglio 1975, n. 354).

Il **divieto di soggiorno** in uno o più comuni o in una o più province si applica a coloro che sono stati condannati per delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico o per delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, mentre l'**espulsione** di

⁵⁴ Gli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) sono stati aboliti con il d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2014, n. 81 e sostituiti, a decorrere dal 31 marzo 2015, dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.), destinate ad accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia.

⁵⁵ V. precedente nota 54.

⁵⁶ Il riformatorio minorile è stato abolito con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 che l'ha sostituito, solo se necessario, con il collocamento in comunità o in un istituto penale per minorenni; la misura ordinariamente adottata per il minorenne è però quella della libertà vigilata.

cui all'art. 235 c.p. si distingue in espulsione dello straniero e allontanamento del cittadino comunitario.

7) Considerazioni conclusive

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi appresta una specifica tutela in favore di tutti quei soggetti che, nell'ambito di determinati contesti relazionali – di tipo affettivo/familiare, ma non solo – sono vittime di condotte di sopraffazione, mortificazione, umiliazione, di maltrattamenti fisici, morali, psicologici, economici.

La persona offesa è molto spesso una donna e, ancor più frequentemente, la compagna di vita del soggetto attivo del reato, o comunque quella persona con la quale egli condivideva un progetto di vita di tipo familiare; ma la fattispecie normativa allarga il ventaglio di situazioni in cui la condotta incriminata può esprimersi a rapporti di diverso genere, seppure caratterizzati sempre dalla posizione di superiorità in cui si pone l'autore del reato e dalla condizione di subalternità in cui si trova la vittima, che può dunque essere un minore, un figlio, un anziano, un disabile, un subordinato, un dipendente, un soggetto affidato alla cura o all'assistenza, ecc.

È evidente, però, che i contorni della fattispecie concreta possono atteggiarsi in modo ben diverso a seconda, sia delle caratteristiche personali della vittima, sia del contesto e delle modalità di consumazione del reato, nonché in relazione alla peculiarità del rapporto e delle diverse situazioni in cui il soggetto agente e la persona offesa vengono a trovarsi.

Ciò si riverbera, in modo particolare, sotto il profilo della prova del commesso delitto, sotto tutti gli aspetti di natura tecnica che essa presenta.

Al riguardo, se è possibile che, allorquando i maltrattamenti sono rivolti ai danni di un minore o di un anziano o bisognoso, si trovi presente qualcuno – la madre o comunque altra persona di famiglia oppure un compagno, un coetaneo, un altro ospite della medesima Struttura – quando invece vittima dei maltrattamenti è una donna, molto spesso questa si trova da sola quando subisce le condotte maltrattanti.

È giusto, pertanto, annettere valore privilegiato alle dichiarazioni della persona offesa, in mancanza di altre fonti probatorie in grado di supportarle.

Infatti, per le modalità in cui si esplica la condotta delittuosa e per il suo manifestarsi in un contesto paradigmaticamente riservato, circoscritto e solitamente sottratto alla vista e alla percezione di testimoni, al chiuso di un ambiente ristretto, entro le mura

domestiche, in situazioni protette o comunque private, è evidente che nella maggior parte dei casi è assai difficile poter acquisire prove dirette dei fatti e testimonianze a supporto di quanto denunciato dalla vittima.

Per tale motivo, molto spesso le indagini e le successive attività processuali si basano prevalentemente – se non esclusivamente – sulle dichiarazioni della persona offesa, alle quali viene attribuita una fede privilegiata e che vengono perciò considerate, come si dice, aventi valore di “prova regina”.

Considerate, dunque, le peculiarità delle condotte maltrattanti e il fatto che sovente la vittima è una donna, le recenti riforme legislative – in particolare quella apportata con legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “codice rosso”) – e gli arresti giurisprudenziali in materia di reati “di genere” hanno inteso approntare una tutela efficace verso tutte quelle forme di predominio o vera e propria sopraffazione di cui storicamente si sono resi tristemente protagonisti gli uomini ai danni delle donne, spesso approfittando della condizione di vulnerabilità in cui le stesse, in seno alla famiglia, possono venire per le più varie ragioni a trovarsi.

In tale ottica, il riformato delitto di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* costituisce evidentemente una conquista di civiltà, e altrettanto lo sono gli arresti giurisprudenziali che delineano i contorni della fattispecie e dell’attività probatoria per l’accertamento del fatto di reato.

Tuttavia, i fondamentali principi che presiedono all’attribuzione di penale responsabilità, primo fra tutti quello dell’accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell’autore, impongono un vaglio approfondito sui fatti descritti e sui riscontri della fondatezza delle denunce, non potendosi ammettere una presunzione di colpevolezza a carico del presunto autore dei maltrattamenti.

Con ciò non si vuol minimamente stravolgere la *ratio* della norma penale, riproponendo stereotipi ormai fortunatamente del tutto superati in merito alla rilevanza degli eventuali comportamenti tenuti dalla p.o. in un contesto di litigiosità familiare, che, in tale abnorme ottica, assumerebbe un’efficacia scriminante di condotte illecite.

Né si vuol provare, con un ritorno a un medioevo giuridico e culturale, a sovvertire le acquisizioni sociali che hanno portato finalmente a riconoscere e contrastare, almeno a livello normativo, comportamenti prevaricatori e violenti troppo a lungo sopportati e forieri di tragici eventi, anche in tempi recenti.

Ogni passo che viene compiuto verso una più compiuta ed efficace tutela della donna e nella direzione del suo affrancamento da uno stato di sudditanza, anche solo psicologica, nei confronti dell’uomo, costituisce un traguardo di civiltà sociale e giuridica.

Quella che per troppo tempo è stata una implicita o espressa condizione di sottomissione della donna verso l'uomo rappresenta una dimensione di intollerabile disuguaglianza fra gli individui, che in definitiva non fa che mortificare la vera essenza del rapporto di coppia e ridurre il maschio alla sua dimensione più animale e belluina.

Non si può peraltro sottacere il rischio – paventato anche da consapevole dottrina⁵⁷ – di attribuire definitiva valenza probatoria all'assunto della vulnerabilità genetica della donna in quanto donna, che finisce, in una sorta di palingenesi dei fini, per contenere in sé il germe della discriminazione giuridica oltre che sociale e perfino concettuale e che, in nome di una malintesa tutela della donna, in realtà la colloca in una posizione di subalternità di genere, del tutto estranea ai canoni costituzionali e sovranazionali.

Senza negare, dunque, l'importanza delle dichiarazioni della (donna) vittima di maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 c.p., si ritiene che un accertamento di responsabilità penale a tale titolo debba sempre passare attraverso la rigorosa verifica di tutti gli aspetti della specifica fattispecie, come controprova delle percezioni individuali e a riscontro del contesto in cui si muove la condotta illecita contestata all'imputato.

Ciò vale ovviamente anche nel caso delle altre forme di manifestazione del reato come sopra delineate, che coinvolgano minori, persone assistite, o altri soggetti vulnerabili.

In sostanza, anche nel caso del delitto in esame, come in tutta la materia penale, ogni caso va valutato a sé e nel suo reale contesto, astraendo da qualsivoglia preconconcetto e schema mentale e culturale, che possono produrre un effetto altrettanto iniquo sul piano della giustizia del caso concreto, a danno di tutti.

Pertanto, è sempre necessario analizzare i fatti concreti, sia per quanto riguarda la dinamica di coppia, che per quanto attiene alla condizione dei soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa, riportandoli nell'alveo della fattispecie astratta delineata dal legislatore e alla luce dei fondamentali principi del nostro diritto penale.

In ogni caso, quel che è certo è che anche per il delitto di maltrattamenti una corretta informazione dell'opinione pubblica sui temi della giustizia penale – bene sempre più raro al giorno d'oggi – rappresenta la base per un atteggiamento il più possibile obiettivo nei confronti dei fatti criminosi, che rifugga dal giustizialismo da *talk show*, vera e propria patologia informativa dei giorni nostri.

⁵⁷ Antonella Massaro, *“Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes”*, in *“Genius – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere”*, gennaio 2025.

Più che comprensibile che la vittima di un abuso o un suo familiare stenti a essere sereno quando è stato colpito dal trauma di un'aggressione o quando ha visto un proprio caro rimanere vittima di un reato; molto meno comprensibile che non voglia esserlo chi è solo distaccato fruitore della notizia.

Gli stereotipi e i pregiudizi non aiutano a conoscere e valutare correttamente i fenomeni criminosi.

Sotto il profilo della “copertura difensiva” di taluni comportamenti aggressivi, come sopra osservato, in materia di violenza “di genere” non è assolutamente ammissibile che alcuno tenti di nascondere le proprie condotte illecite dietro il paravento di presunti dettami di ordine culturale o religioso.

Al contempo, però, è altrettanto inammissibile che l'ordinamento stigmatizzi aprioristicamente gruppi di persone provenienti da altri Paesi in quanto presunti portatori di costumi violenti.

I maltrattamenti e l'aggressione verso le donne non sono e non sono mai stati – la storia del nostro Paese lo dimostra – patrimonio esclusivo di alcuni gruppi sociali più di altri, come si afferma da parte di movimenti politici e stampa loro asservita in nome di declamati principi pseudo-antropologici e pregiudizi razziali, che inducono a una criminologia *de noantri* e alimentano diffidenza e paura verso il (presunto) diverso.

Un sistema democratico fedele ai principi della nostra Costituzione antifascista, ispirato ai valori dell'eguaglianza e del rispetto reciproco, autenticamente interessato a trasmetterli alle giovani generazioni, deve pretendere che il legislatore e i soggetti titolari di una responsabilità di governo si astengano dal cavalcare l'onda delle ossessioni securitarie di una certa opinione pubblica e di alcuni organi di stampa con una iperproduzione legislativa in materia penale ed evocando fantasmi di nemici dall'esterno, e deve invece adoperarsi per contrastare le narrazioni fuorvianti e per contribuire, con provvedimenti ponderati, a recuperare l'equilibrio perduto della normazione penale.

Una corretta ed equilibrata divulgazione dei fondamenti del diritto – sia pure in misura e con modalità adeguate a ogni uditorio – costituisce la base per la difesa dei principi di civiltà di cui è depositaria la nostra Costituzione.